



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II

Gara 684 - Fornitura in service di n.16 emogasanalizzatori e del relativo materiale di consumo occorrenti alle Strutture assistenziali dell'A.O.U. Federico II di Napoli – CHIARIMENTI.

Avendo alcune Società chiesto dei chiarimenti in merito alla gara di cui all'oggetto, si fornisce qui di seguito per ciascuno di essi la relativa risposta:

Quesito n.1

Caratteristiche funzionali e pregio tecnico

Al primo capoverso si richiede: calibrazione eseguita in automatico per tutti i parametri analizzati, senza ausilio di fiale, calibranti o materiali esterni la cartuccia. Si chiede di confermare che la valutazione e attribuzione del è riferita esclusivamente alla tecnologia offerta e che le aziende devono dichiarare se la tecnologia proposta richieda o meno l'utilizzo di fiale, calibrati o altro materiale esterno.

Risposta al quesito n.1

Si conferma che le aziende devono dichiarare se la tecnologia proposta richieda o meno utilizzo di fiale, calibranti o altro materiale esterno la cartuccia; a tale riguardo si chiede di indicare, in riferimento al manuale operatore, capitolo e pagina.

Quesito n.2

Caratteristiche funzionali e pregio tecnico

Capoverso 5, richiede Volume campione minimo necessario per l'esecuzione del profilo completo. Si chiede di confermare che al fine della valutazione e attribuzione del punteggio verrà considerata la quantità di campione che la macchina aspira per l'esecuzione dei test (pannello completo richiesto).

Risposta al quesito n.2

Si conferma che la valutazione e attribuzione del punteggio sarà fatta sulla base della quantità di campione che la macchina utilizza per l'esecuzione del pannello analitico completo richiesto.

Quesito n. 3

Caratteristiche funzionali e pregio tecnico

Capoverso 8, caratteristiche analitiche: metodi di misura accreditati, impiego di soluzioni certificate.

Si chiede di confermare che le aziende devono riportare al fine della verifica, le caratteristiche analitiche per ogni singolo parametro del pannello analitico richiesto.

Risposta al quesito n.3

Si conferma che nella relazione tecnica le caratteristiche analitiche devono essere specificate per ogni singolo parametro analizzato; a tale riguardo le aziende dovranno indicare il riferimento da manuale di istruzione, capitolo e pagina, che è parte integrante della offerta tecnica.

Quesito n.4

Art.7 Garanzia provvisoria e definitiva – Capitolato speciale di gara

Si chiede di voler confermare che la seguente previsione relativa alla validità temporale della garanzia provvisoria “180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta” debba intendersi: provvisoria “180 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell’offerta”

Risposta al quesito n.4

Deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Quesito n.5

Si chiede di confermare che la documentazione di gara possa essere sottoscritta da uno o più procuratori muniti di potere di rappresentanza, allegando in tal caso alla documentazione per l’ammissione alla gara la procura autenticata del sottoscrittore con i relativi poteri associati alla carica

Risposta al quesito n.5

Si conferma

Quesito n.6

Si chiede di voler consentire ai sensi dell’art.105 comma 4 lett.a) del D.lgs 50/2016 la possibilità di poter ricorrere all’istituto del subappalto in conformità e nei limiti di quanto previsto dall’articolo citato, in particolare limitatamente all’esecuzione del servizio di assistenza tecnica e manutenzione full risk sulla strumentazione offerta.

Qualora quanto sopra fosse consentito, si chiede di voler indicare se debba essere comunque indicata già nella fase di scelta del contraente la terna dei potenziali subappaltatori allegando le relative dichiarazioni di cui all’art.80 del D.lgs 50/2016 o se sia sufficiente indicare l’attività che il concorrente intende affidare in subappalto.

Risposta al quesito n.6

E’ sufficiente indicare l’attività che il concorrente intende affidare in subappalto.

Quesito n.7

In ordine alla redazione dell’offerta economica si chiede di confermare che:

- 1) Il prezzo singola determinazione debba essere riferito unicamente all’esame di emogasanalisi esclusi i prodotti accessori, quali capillari e controllo di qualità esterno, per i quali verrà indicato il prezzo unitario.*
- 2) L’importo complessivo della fornitura sarà dato dalla somma del totale annuo determinazioni emogasanalisi + totale annuo prodotti accessori + canoni di noleggio e AT.*

Risposta al quesito n.7

1) Il prezzo è da considerarsi per determinazione analitica, campione o controllo di qualità, mentre il prezzo dei capillari o altri materiali accessori è da intendersi comprensivo nel costo della singola determinazione.

2) Si conferma che l’importo complessivo della fornitura sarà dato dalla somma, per ciascun anno, del totale delle determinazioni emogasanalisi + totale dei prodotti accessori + canoni di noleggio, Assistenza Tecnica e addestramento del personale.

Quesito n.8

Si chiede di confermare, in ordine alla redazione dell'offerta tecnica che, nel caso fosse necessario presentare traduzione in lingua italiana, sarà ritenuta valida la traduzione da parte dell'impresa concorrente da lingua straniera a lingua italiana corredata da dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 con la quale si certifica che la traduzione corrisponde al contenuto originale in lingua straniera.

Risposta al quesito n.8

In relazione all'offerta tecnica, tutta la documentazione da inserire nella busta "B" dovrà essere redatta esclusivamente in lingua italiana. Eventuali carteggi e/o schede non redatti in italiano e che non rechino la traduzione rilasciata secondo le vigenti norme (dichiarazione di tipo giurato) non verranno valutati. Eventuali CE Mark, Brochures, dichiarazioni di conformità e relative certificazioni di qualità, potranno essere esibiti anche in lingua originale.

Quesito n.9

Art.7 Garanzia provvisoria e definitiva è indicato quanto segue:

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla L.114/14, con detta garanzia provvisoria è altresì, garantito il versamento della sanzione pecuniaria per la mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016. L'importo della suddetta sanzione pecuniaria è stabilito nella misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento dell'importo presunto dell'appalto e comunque non superiore a 5.000,00 euro. Qualora la garanzia provvisoria venisse parzialmente escussa per il pagamento della sanzione, ove il concorrente abbia optato per tale modalità di corresponsione in luogo del pagamento diretto, è obbligatoria la reintegrazione della stessa, pena l'esclusione.

Si fa presente che l'art.83 comma 9 del d.Lgs. n.50/2016, diversamente da quanto previsto dall'abrogato art.38 comma 2 bis del D.lgs. 163/2006, non prevede che il pagamento della sanzione pecuniaria in argomento debba essere garantito dalla garanzia provvisoria. Si chiede pertanto di poter produrre la garanzia provvisoria senza la previsione richiesta, ovvero senza l'indicazione che la stessa garantisce il versamento della sanzione pecuniaria per la mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016.

Risposta al quesito n.9

Si conferma di poter produrre la garanzia provvisoria senza la previsione richiesta, ovvero senza l'indicazione che la stessa garantisce il versamento della sanzione pecuniaria per la mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016.

Quesito n.10

Si chiede di confermare che l'indicazione in offerta del ribasso percentuale sia riferito all'intero periodo contrattuale quinquennale che ammonta complessivamente ad € 1.159.600,00.

Risposta al quesito n.10

Si conferma.

F.to IL RUP
Dott.ssa Marcella SAVOIA

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo VIGGIANI